

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO DELL'UNIONE N. 2 DEL 05.03.2025

Oggetto:	Bilancio di previsione finanziario 2025-2027 ai sensi dell'art. 151 del d.lgs. 267/2000 e art. 10 del d.lgs. 118/2011. Approvazione. Provvedimenti.
-----------------	---

Premesso

in osservanza alle vigenti disposizioni regolamentari e per effetto degli articoli art. 49, c.1 ed art.li 147 c.1 e 147 bis, c.1 del D.lgs. n. 267/2000, sono stati espressi pareri favorevoli da parte del responsabile del servizio competente in ordine alla legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e da parte del responsabile dell'area finanziaria in ordine alla copertura finanziaria ed al mantenimento degli equilibri di bilancio, nonché del revisore dei conti ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b) n. 2, del D.Lgs. n. 267/2000, così come modificato dall'art. 74 del d.lgs. n. 118 del 2011, introdotto dal d.lgs. n. 126 del 2014, acquisito in data 30/12/2024 al Prot. n.6074 ;

Il responsabile del servizio

Evidenziato che

□ l'art. 151 del D. Lgs. n. 267/2000, come modificato dal D. Lgs. n. 126/2014, prevede testualmente :

- al comma 1 "Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. I termini possono essere differiti con Decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze";

- al comma 2 " Il Documento unico di programmazione è composto dalla Sezione strategica, della durata pari a quelle del mandato amministrativo, e dalla Sezione operativa di durata pari a quello del bilancio di previsione finanziario."

- al comma 3 " Il bilancio di previsione finanziario comprende le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi. Le previsioni riguardanti il primo esercizio costituiscono il bilancio di previsione finanziario annuale";

□ l'art. 172 del predetto decreto (come sostituito dall'art. 74 del d.lgs. n. 118 del 2011, introdotto dal d.lgs. n. 126 del 2014) prevede che al bilancio di previsione sono allegati i documenti previsti dall'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, oltre ai seguenti documenti:

a) l'elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione, del bilancio consolidato deliberati e relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione, dei rendiconti e dei bilanci consolidati delle unioni di comuni e dei soggetti considerati nel gruppo "amministrazione pubblica" di cui al principio applicato del bilancio consolidato allegato al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce. Tali documenti contabili sono allegati al bilancio di previsione qualora non integralmente pubblicati nei siti internet indicati nell'elenco;

b) la deliberazione, da adottarsi annualmente prima dell'approvazione del bilancio, con la quale i comuni verificano la quantità e qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie - ai sensi delle leggi 18 aprile 1962, n. 167, 22 ottobre 1971, n. 865, e 5 agosto 1978, n. 457, che potranno essere ceduti in proprietà od in diritto di superficie;

con la stessa deliberazione i comuni stabiliscono il prezzo di cessione per ciascun tipo di area o di fabbricato;

c) le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;

d) la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista dalle disposizioni vigenti in materia;

e) il prospetto della concordanza tra bilancio di previsione e obiettivo programmatico del patto di stabilità interno.

Tanto premesso ed evidenziato

Atteso che

□ l'articolo 16, comma 9-ter, del d.l. 9 agosto 2022, n. 115, convertito nella legge n. 142/2022 (c.d. decreto "aiuti bis"), al dichiarato scopo di favorire l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali entro il termine del 31 dicembre così come sopra prescritto, ha disposto che con decreto del MEF, su proposta della Commissione Arconet, nel principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio di cui all'allegato 4/1 al d.lgs. n. 118/2011 debbano essere specificati i ruoli, i compiti e le tempistiche del processo di approvazione del bilancio di previsione degli enti locali, anche nel corso dell'esercizio provvisorio.

□ in attuazione di tale norma la Commissione Arconet nella seduta del 10 maggio u.s. ha formulato la propria proposta consistente nella introduzione nel principio contabile applicato n. 4/1 dei nuovi paragrafi da 9.3.1 a 9.3.6 e che tale proposta è diventata operativa con la emissione del decreto del 25 luglio 2023 del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno e con la Presidenza del Consiglio dei ministri .

□ con tale modifica viene definita sia una puntuale scansione dei tempi che una precisa definizione dei ruoli e delle responsabilità spettanti, ognuno per la propria parte, agli organi tecnici e a quelli politici;

□ per i comuni di piccole dimensioni ovvero comuni che hanno meno di 50 dipendenti si applica il nuovo procedimento per la predisposizione del bilancio previsto dal paragrafo 9.3.3, .

Tanto premesso ed evidenziato

Atteso che:

□ la conferenza dei sindaci, con deliberazione n. 1 del 27.02.2025 esecutiva ai sensi di legge, ha disposto la presentazione del DUP 2025-2027 al Consiglio dell'Unione, ai sensi dell'art. 170 del D.Lgs. 267/2000;

□ il Consiglio dell'Unione, in data odierna ha approvato il Documento Unico di Programmazione 2025/2027 presentato dalla Conferenza dei sindaci;

□ la conferenza dei sindaci, sulla base degli indirizzi di programmazione contenuti nel DUP, con propria deliberazione n. 2 del 27.02.2025, ha adottato lo schema del bilancio di previsione finanziario 2025/2027 di cui all'art. 11 del D.Lgs. n. 118/2011, completo di tutti gli allegati previsti dalla normativa vigente;

Visto il bilancio di previsione finanziario 2025/2027 redatto secondo l'Allegato 9 al D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. il quale si allega al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale e risulta corredato di tutti gli allegati previsti dall'art. 172 del D.Lgs. n. 267/2000, dall'art. 11, comma 3 e 18-bis del D.Lgs. 118/2011, dall'Allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011 e recente normativa nonché dal vigente regolamento di contabilità, tutti quanti allegati alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

Rilevato che gli stessi risultano redatti in conformità ai principi contabili generali ed applicati di cui al D.lgs. 118/2011 nonché della normativa vigente in materia per il risanamento della finanza pubblica e per il rispetto dei vincoli di finanza pubblica;

Visto l'articolo 7 del DM 132, che a proposito della scadenza di approvazione del Piano prevede: "Ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 4, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, il piano integrato di attività e organizzazione è adottato entro il 31 gennaio, secondo lo schema di cui all'articolo 1, comma 3, del presente decreto, ha durata triennale e viene aggiornato annualmente entro la predetta data. Il Piano è predisposto esclusivamente in formato digitale ed è pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e sul sito istituzionale di ciascuna amministrazione".

Visto il successivo art. 8 comma 2 che dispone : "In ogni caso di differimento del termine previsto a legislazione vigente per l'approvazione dei bilanci di previsione, il termine di cui all'articolo 7, comma 1 del presente decreto, è differito di trenta giorni successivi a quello di approvazione dei bilanci".

Atteso, pertanto, che entro un mese dalla scadenza di approvazione del bilancio si renderà necessario approvare il PIAO 2025/2027 in cui confluiranno i seguenti piani :

- performance
- dei fabbisogni del personale
- della parità di genere
- del lavoro agile
- dell'anticorruzione.

Richiamati i seguenti atti, propedeutici alla redazione del bilancio di previsione 2025/2027 adottati in giunta comunale oltre a quelli sopra richiamati

□ Edilizia Residenziale Pubblica e P.I.P.;

□ Proventi derivanti dalle sanzioni amministrative per violazione codice della strada;

□ Servizi a domanda individuale anno 2025;

□ Proventi derivanti dal rilascio delle concessioni edilizie ed altri permessi e per oneri di urbanizzazione;

□ Adozione Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari 2025/2027 e piano annuale 2025 redatto ai sensi dell'art. 58 della legge 133/2008;

Visti i commi da 819 a 826 dell'art. 1 della legge di bilancio 2019 (L. 145/2018) che sanciscono il definitivo superamento del saldo di competenza e più in generale delle regole finanziarie aggiuntive rispetto alle norme generali sull'equilibrio di bilancio, per cui il vincolo di finanza pubblica coincide con gli equilibri ordinari disciplinati dall'armonizzazione contabile (D.Lgs. 118/2011) e dal TUEL, senza l'ulteriore limite fissato dal saldo finale di competenza non negativo;

Tenuto conto che il bilancio in oggetto risulta coerente con gli obiettivi di finanza pubblica intesi come rispetto degli equilibri ai sensi dell'art. 162 c. 6 del TUEL;

Dato atto inoltre che la Legge di bilancio per il 2017 (L. 232/2016) ha previsto che, a decorrere dal 1° gennaio 2018, le entrate derivanti dal rilascio dei titoli abilitativi edilizi e relative sanzioni devono essere destinati solo a specifici utilizzi, per cui i proventi da concessioni edilizie cessano di essere entrate con destinazione generica a spese di investimento per divenire entrate vincolate a determinate categorie di spese ivi comprese le spese correnti, in particolare interventi di manutenzione ordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria;

Evidenziato che il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267:

□ all'articolo 162, comma 1, prevede che *"Gli enti locali deliberano annualmente il bilancio di previsione finanziario riferito ad almeno un triennio, comprendente le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi, osservando i principi contabili generali e applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni"*;

□ all'art. 174, comma 1, prevede che *"lo schema di bilancio di previsione finanziario ed il Documento Unico di programmazione sono predisposti dall'organo esecutivo e da questo presentati all'organo consiliare unitamente agli allegati ed alla relazione dell'organo di revisione entro il 15 novembre di ogni anno secondo quanto stabilito dal regolamento di contabilità"*;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, emanato in attuazione degli art. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42 e recante *"Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi"*, come modificato e integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126;

Visto, in particolare, il paragrafo 4.2 del Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio, che individua, quali strumenti di programmazione:

- il Documento unico di programmazione (DUP);

- l'eventuale nota di aggiornamento del Documento unico di programmazione (DUP);

- lo schema di delibera del bilancio di previsione finanziario;

Preso atto:

- che il nuovo schema di bilancio di previsione finanziario, così come previsto dall'art. 11 del D.Lgs. 118/2011, è costituito dalle previsioni delle entrate e delle spese di competenza e di cassa del primo esercizio, dalle previsioni delle entrate e delle spese di competenza degli esercizi successivi, dai relativi riepiloghi e dai prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e degli equilibri;

- che, inoltre il bilancio finanziario è redatto per missioni e programmi di cui agli art. 13 e 14 del D.Lgs. 118/2011 e costituisce uno dei fondamentali principi contabili di cui all'art. 3;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 11, comma 3, del D.Lgs. n. 118/2011 al bilancio di previsione risultano allegati i seguenti documenti:

a) il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione;

b) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;

c) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;

d) il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;

e) per i soli enti locali, il prospetto delle spese previste per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;

f) per i soli enti locali, il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione; g) la nota integrativa al bilancio; h) la relazione del revisore dei conti;

Rilevato, altresì che, ai sensi dell'art. 172 del D.Lgs. n. 267/2000 e della normativa vigente in materia, al bilancio di previsione risultano inoltre allegati i seguenti documenti:

- le deliberazioni consiliari in data odierna

a) piano per la valorizzazione ed alienazione degli immobili di proprietà comunale, ai sensi dell'art. 58 del D.L. n. 112/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133/2008;

b) programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici e programma triennale di forniture e servizi (art. 37, commi 1, 2, 3, del D.Lgs. n. 36/2023);

c) Programma per il conferimento di incarichi professionali per attività di consulenza, studio, ricerca e collaborazioni a soggetti estranei all'Amministrazione per il triennio 2025/2027.

d) Piani di Zona per l'Edilizia Economica e Popolare – Piani di Zona per Insediamenti Terziari – Aree e fabbricati da cedere in proprietà o diritto di superficie;

e) Conferma aliquote Addizionale Comunale IRPEF anno 2025;

f) conferma aliquote IMU anno 2025;

Dato atto che copia degli schemi dei suddetti documenti sono stati messi a disposizione dei consiglieri comunali nel rispetto dei tempi e delle modalità previste dal regolamento comunale di contabilità vigente;

Vista la legge n. 243/2012, come modificata dalla legge n. 164/2016, che disciplina gli obblighi inerenti il pareggio di bilancio;

Visto l'articolo 1, commi da 463 a 494 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, i quali disciplinano i vincoli di finanza pubblica (pareggio di bilancio) dal 2017;

Dato atto che il bilancio di previsione finanziario è coerente con gli obblighi del pareggio di bilancio, come si evince dal prospetto allegato alla presente deliberazione;

Visto altresì l'articolo 1, comma 460, della legge n. 232/2016, il quale a decorrere dall'esercizio 2018 e senza limiti temporali prevede che *"i proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono destinati esclusivamente e senza vincoli temporali alla realizzazione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate, a interventi di riuso e di rigenerazione, a interventi di demolizione di costruzioni abusive, all'acquisizione e alla realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico, a interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico, nonché a interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura nell'ambito urbano"*;

Visto lo statuto dell'Unione;

Visto l'art. 42 del TUEL;

Vista la su estesa proposta di deliberazione;

PROPONE

1) **di approvare**, ai sensi dell'art. 174, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 e degli articoli 10 e 11 del D.Lgs. n. 118/2011, il bilancio di previsione finanziario 2025/2027, redatto secondo lo schema all. 9 al D.Lgs. n. 118/1011, così come risulta dagli allegati alla deliberazione della Giunta Comunale di approvazione che qui si allegano unitamente alla predetta delibera;

2) **di dare atto** che il bilancio di previsione 2025/2027 risulta coerente con gli obiettivi del pareggio di bilancio di cui all'articolo 1, commi da 463 a 494 della legge n. 232/2016, come risulta dal prospetto allegato;

3) **di dare atto**, altresì, che il bilancio di previsione 2025/2027 garantisce il pareggio generale e rispetta gli equilibri finanziari di cui all'articolo 162, comma 6, del D.Lgs. n. 267/2000;

4) **di inviare** la presente deliberazione, esecutiva ai sensi di legge, al tesoriere dell'Unione, ai sensi dell'art. 216, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000;

5) **di pubblicare** sul sito internet i dati relativi al bilancio di previsione in forma sintetica, aggregata e semplificata, ai sensi del DPCM 22 settembre 2014;

6) **di trasmettere** i dati del bilancio alla Banca dati della pubblica amministrazione (BDAP), ai sensi del DM 12 maggio 2016.